Decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008

(EURO 2008)

del 25 settembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 10 capoversi 1 e 3 della legge federale del 17 marzo 1972¹ che promuove la ginnastica e lo sport;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione accorda un credito di 3,5 milioni di franchi al massimo per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008), così suddivisi:

- a. un contributo di 1 milione di franchi alle misure edilizie destinate a migliorare le infrastrutture mediatiche e la sicurezza nei quattro stadi di Basilea, Ginevra, Berna e Zurigo;
- un contributo di 500 000 franchi per il finanziamento di una campagna nazionale in favore della promozione sanitaria e dell'integrazione sociale per mezzo dello sport in occasione delle partite nei quattro stadi;
- prestazioni non fatturate per un ammontare di 2 milioni di franchi al massimo. Esse vanno compensate all'interno del DDPS.
- ² Non saranno accordati altri contributi e prestazioni della Confederazione oltre aquelli menzionati nel capoverso 1. I contributi alla CISIN già approvati dal Parlamento rimangono intatti.

Art. 2

Ouesto credito è liberato dalla Confederazione se:

- a. l'UEFA decide in favore della candidatura Austria-Svizzera:
- b. l'Associazione svizzera di calcio partecipa con 500 000 franchi al finanziamento della campagna di cui all'articolo 1 lettera b;
- c. i Cantoni e i Comuni interessati dall'organizzazione dell'EURO 2008 partecipano al finanziamento di questa competizione con un importo complessivo di almeno 7 milioni di franchi.

RS **415.0**

2002-0212 5885

² FF 2002 2388

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 settembre 2002 Consiglio nazionale, 25 settembre 2002

Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

3269